


AVELLINO – Respinto dal Tar di Salerno il ricorso di Costantino Preziosi sulla regolarità della composizione della giunta nominata dal sindaco Paolo Foti all'indomani delle elezioni amministrative. Legittima, dunque, la scelta del primo cittadino di Avellino relativa ai sette componenti del suo esecutivo che, lo ricordiamo, sono Angelina Spagnuolo, Lucia Vietri, Annamaria Manzo, Nunzio Cignarella, Giuseppe Ruberto, Roberto Vanacore e Paolo Ricci. Nella sentenza del tribunale amministrativo si evidenzia che, in base all'articolo 47 del decreto legge 267 del 2000 "nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori del Consiglio comunale senza alcun limite e senza alcuna pregiudiziale previsione statutaria". Preziosi fu sconfitto da Foti in sede di ballottaggio nel giugno scorso. Questo, comunque, il testo completo dell'ordinanza emessa nella giornata di ieri:

N. 00685/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01416/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2013, proposto dal sig. Costantino Preziosi, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzo Lentini in Salerno, c.so Garibaldi, 103;

contro

Comune di Avellino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Maggi, con domicilio eletto in Salerno, via M. Gaudiosi, 6 c/o lo studio dell'avv. A.De Vivo;

sig. Foti Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio in Salerno, largo Dogana Regia, n.15;

nei confronti di

Paolo Ricci, Annamaria Manzo, Roberto Vanacore, Nunzio Cignarella, Giuseppe Ruberto, Lucia Vietri, Angelina Spagnuolo, rappresentati e difesi dall'avv. Renato De Lorenzo, con domicilio eletto presso Renato De Lorenzo in Salerno, via F. Manzo N.53 c/o Cassandra; Stefano Antonio Nicola La Verde, Caterina Barra;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provv.to prot. 33208/13 relativo a nomina assessore esterno del Comune con delega al piano strategico Europa e sviluppo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Avellino in persona del Sindaco p.t.. e di Paolo Ricci e di Annamaria Manzo e di Roberto Vanacore e di Nunzio Cignarella e di Giuseppe Ruberto e di Lucia Vietri e di Angelina Spagnuolo e di Foti Paolo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Elena Tordela, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Kivel Mazuj, con domicilio eletto presso Patrizia Kivel Mazury in Salerno, via F. Manzo,53 c/o Cassandra;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

In disparte la pur dedotta eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione;

Visto l’art. 47, comma 3, del dlgs 267/2000, ove espressamente prevede che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori del

consiglio comunale senza alcun limite e senza alcuna pregiudiziale previsione statutaria;

Ritenuto che la norma di cui al dlgs 267/2000 vada applicata, con conseguente disapplicazione della diversa e contrastante previsione statutaria di cui all'art. 46 dello Statuto comunale di Avellino, spettando al legislatore nazionale in via esclusiva la fissazione dei limiti dell'autonomia statutaria con riguardo alla formazione degli organi di governo dell'ente locale alla luce dell'art. 1 dlgs 267/2000 e dell'art. 117 Cost.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)